

Unione Montana Alto Monferrato Aleramico

PROVINCIA DI AL

DECRETO DEL VICE - PRESIDENTE N. 1

OGGETTO:

Attribuzione al Presidente delle funzioni di Responsabile dell'area tecnica ai sensi dell'art. 53, comma 23, della legge 23/12/2000, n. 388 e s.m.i.

L'anno duemilaventiquattro del mese di gennaio del giorno ventinove nel proprio ufficio,

IL VICE - PRESIDENTE

PREMESSO che con deliberazione del Consiglio dell'Unione n. 10 del 30/11/2021:

- è stato nominato Presidente di questa Unione il sig. Roberto Vallegra, Sindaco del Comune di Bistagno;
- è stato nominato Vice - Presidente di questa Unione il sottoscritto, Sindaco del Comune di Castelletto D'Erro;

DATO ATTO che:

- l'Unione non dispone di personale dipendente, ma si avvale dei dipendenti dei Comuni aderenti tramite apposite convenzioni ai sensi dell'art. 23 CCNL Funzioni Locali 16/11/2022 (ex art. 14 CCNL 22.01.2004);
- considerate la ridotta consistenza del personale e la gravosità del carico di lavoro dei dipendenti dei Comuni facenti parte dell'Unione, al fine di garantire il funzionamento degli uffici ed il buon andamento dell'azione amministrativa, si rende necessario procedere alla nomina di un responsabile dell'area tecnica al fine di evitare interruzione dell'esercizio delle relative funzioni;

VISTO E RICHIAMATO l'art. 53, comma 23, della legge 23/12/2000, n. 388, il quale testualmente dispone che *"Gli enti locali con popolazione inferiore a cinquemila abitanti fatta salva l'ipotesi di cui all'articolo 97, comma 4, lettera d), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, anche al fine di operare un contenimento della spesa, possono adottare disposizioni regolamentari organizzative, se necessario anche in deroga a quanto disposto all'articolo 3, commi 2, 3 e 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, e all'articolo 107 del predetto testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, attribuendo ai componenti dell'organo esecutivo la responsabilità degli uffici e dei servizi ed il potere di adottare atti anche di natura tecnica gestionale. Il contenimento della spesa deve essere documentato ogni anno, con apposita deliberazione, in sede di approvazione del bilancio"*;

DATO ATTO che:

- il Segretario dell'Unione con nota prot. 144 del 24/03/2023 ha richiesto al Ministero dell'Interno - Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali - Direzione Centrale per le Autonomie – Uff. V Affari degli enti locali un parere in merito alla possibilità di attribuire la responsabilità degli uffici e servizi ad un componente della Giunta dell'Unione ex art. 53, comma 23, della legge 23/12/2000, n. 388;
- con nota prot. 9835 del 29/03/2023, acquisita al protocollo dell'ente al n. 154 in data 29/03/2023, il Ministero dell'Interno - Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali - Direzione Centrale per le Autonomie – Uff. V Affari degli enti locali ha fornito il seguente parere: [...] Per quanto riguarda l'applicazione della richiamata disciplina alle unioni, si evidenzia che il comma 115 dell'art. 1 della legge 56/2014 dispone espressamente che "Le disposizioni normative previste per i piccoli comuni si applicano alle unioni composte da comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti". **La vigenza di detta specifica disposizione non consente, pertanto, di escludere dette Unioni, specialmente se composte da comuni inferiori a 5.000 ab. come nel caso di specie, dalla disciplina in commento.** Tuttavia, corre l'obbligo evidenziare che anche l'art. 19 del nuovo CCNLFL del 16.11.2022, ricalcando le analoghe previsioni contenute nei precedenti CCNL, ha ribadito che negli enti privi di personale di qualifica dirigenziale, le posizioni di responsabile di ciascuna struttura apicale secondo l'ordinamento organizzativo dell'ente, sono automaticamente individuate come posizioni di lavoro oggetto di incarichi di elevata qualificazione ai sensi dell'art. 16 del medesimo CCNLFL. Alla luce delle citate disposizioni contrattuali appare evidente che negli enti privi di qualifiche dirigenziali le relative competenze spettano ai titolari di posizione di elevata qualificazione. Conseguentemente, pur dovendosi ritenere tuttora applicabile l'art. 53, comma 23, della legge 388/2000, il ricorso a tale disposizione resta, comunque, limitato e residuale";

DATO atto che l'attribuzione della responsabilità degli uffici e dei servizi ai componenti dell'organo esecutivo non si ravvisa possibile alla Giunta nel suo insieme, ma soltanto ai singoli componenti, e comporta necessariamente il rispetto della specifica normativa di riferimento, così come avviene per il personale comunale (v. in proposito il parere del Ministero dell'Interno - Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali – Territorio ed Autonomie Locali del 30/09/2003);

VISTO e richiamato, in particolare, l'art. 17 del vigente Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione della Giunta dell'Unione n. 2 del 02/02/2017, esecutiva ai sensi di legge, così come modificato con deliberazione della Giunta dell'Unione n. 15 del 31/03/2023, esecutiva ai sensi di legge;

DATO ATTO che il suddetto articolo, così come modificato, prevede la facoltà di conferire ai componenti dell'organo esecutivo la responsabilità degli uffici e dei servizi ed il potere di adottare atti anche di natura tecnica gestionale, ai sensi dell'art. 53, comma 23, della legge 23/12/2000, n. 388 e s.m.i.;

RICHIAMATO il decreto del Presidente n. 2 del 14/04/2023 ad oggetto "*Attribuzione ad un componente della Giunta delle funzioni di Responsabile dell'area tecnica ai sensi dell'art. 53, comma 23, della legge 23/12/2000, n. 388 e s.m.i.*" con il quale è stata attribuita al Presidente, fino al 31/12/2023, la responsabilità dell'area tecnica, unitamente al potere di adottare atti anche di natura tecnica gestionale, afferente alle seguenti funzioni:

- *catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente;*
- *pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale;*

VISTA la delibera ANAC n. 291 del 20/06/2023 ad oggetto "*Attribuzione ai titolari di incarichi politici del potere di adottare atti di natura tecnica gestionale. Indicazioni di ANAC ai fini dell'adozione di misure di prevenzione della corruzione e del conflitto di interessi in materia di contratti pubblici ex art. 42 del d.lgs. n. 50/2016 (oggi art. 16 D.lgs. 36/2023 recante nuovo codice dei contratti pubblici)*";

RITENUTO corretto, pertanto, in ossequio al principio di immodificabilità delle competenze degli organi, intervenire in sostituzione del Presidente per il conferimento allo stesso dell'incarico di responsabilità inerente alle seguenti funzioni:

- *catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente;*
- *pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale;*

RICHIAMATO il d. lgs. n. 267/2000 e s.m.i. ed in particolare gli artt. 50, 107 e 109;

VISTO il vigente Statuto dell'Unione Montana Alto Monferrato Aleramico;

DECRETA

per le ragioni in premessa illustrate, qui integralmente richiamate;

al fine di garantire il funzionamento degli uffici ed il buon andamento dell'azione amministrativa, di attribuire la responsabilità dell'area tecnica, unitamente al potere di adottare atti anche di natura tecnica gestionale, al Presidente, geom. Roberto Vallegra, componente della Giunta dell'Unione, in possesso di adeguati requisiti professionali tali da poter assolvere ai compiti inerenti alle seguenti aree:

- *catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente;*
- *pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale;*

di dare atto che:

- la presente nomina è da considerare temporanea e finalizzata a garantire nel breve termine il funzionamento dell'ufficio e permettere di individuare un idoneo funzionario cui attribuire le funzioni previste dalla legge;
- l'incarico, pertanto, è conferito sino alla scadenza del mandato del Presidente (30/05/2024) e verrà a scadere anche prima, nel momento dell'individuazione di funzionario idoneo;

di dare atto che le funzioni di Responsabile sono svolte gratuitamente senza attribuzione di alcun compenso ed il contenimento della spesa sarà documentato ogni anno, con apposita deliberazione, in sede di approvazione del bilancio;

di dare atto che, ai sensi del comma 4 dell'art. 20 del d. lgs. 08.04.2013, n. 39, la dichiarazione sull'insussistenza di una delle cause di inconferibilità è condizione per l'acquisizione dell'efficacia dell'incarico;

di comunicare il presente al Segretario;

di disporre, nel rispetto di quanto stabilito dal d. lgs n. 196/2003 e dal Regolamento UE 679/2016, la pubblicazione del presente decreto all'Albo Pretorio on-line nonché nella sezione dedicata di Amministrazione Trasparente.

IL VICE - PRESIDENTE
Carlo Anselmo LEVO

Per accettazione,
IL PRESIDENTE
Roberto VALLEGRA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N_____ *del Registro Pubblicazioni*

Il presente decreto è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal al , come prescritto dall'art.124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Ponzone, li _____

Il Segretario Comunale